

**RELAZIONE ANNUALE DELLA CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ
DELLA TOSCANA
ANNO 2005**

(art. 3 comma 5 D.L. 23 maggio 2000 n.196)

1. PREMESSA

Il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 196, “Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive a norma dell’art. 47 della legge 17 maggio 1999 n. 144”, ha ridefinito il ruolo e le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, regolamentando più adeguatamente il loro regime giuridico, l’organizzazione dei loro uffici e dotandoli finalmente di un fondo per sostenere le loro iniziative e la loro attività.

Il processo di riforma si era reso assolutamente necessario, visti gli esiti non entusiasmanti dell’esperienza maturata dalle consigliere operanti sul territorio nazionale in assenza di risorse, nonché i risultati poco confortanti circa lo stato di attuazione della legge n. 125/91, così come emergevano dall’indagine conoscitiva condotta nel 1995 dalla Commissione Lavoro del Senato presieduta dal Prof. C. Smuraglia.

Il d. lgs 23 maggio 2000 n. 196 ha provveduto ad individuare le risorse ed i mezzi necessari a migliorare l’efficacia dell’azione delle consigliere e dei consiglieri di parità .

Il doppio ruolo ad esse attribuito, promozionale ed antidiscriminatorio, è stato ridisciplinato e rafforzato ed anche le funzioni conciliative e la facoltà di agire in giudizio contro le discriminazioni sono state fortemente potenziate.

La nuova disciplina mantiene per la figura della consigliera l’articolazione territoriale precedente (nazionale, regionale e provinciale) ed attribuisce agli enti territoriali, ciascuno per il reciproco livello di competenza, il compito di procedere alle designazioni, mentre rimane in capo al Ministero del Lavoro il potere di nomina con decreto, di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità.

Il decreto legislativo n. 196/2000 specifica inoltre i requisiti soggettivi necessari per rivestire il ruolo di consigliera, richiedendo una specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

Le consigliere ed i consiglieri di parità sono, come in precedenza, componenti delle commissioni tripartite che si occupano a vari livelli territoriali di politiche attive del lavoro. E’ inoltre prevista la loro partecipazione a tutti i tavoli di concertazione locale, ai comitati di sorveglianza ed agli organismi di parità istituzionali e contrattuali.

La nuova normativa promuove altresì una stretta collaborazione delle consigliere con gli assessorati regionali e provinciali del lavoro, con i servizi per l’impiego, con le strutture regionali e di assistenza tecnica e monitoraggio, con gli organismi territoriali di parità., con le Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro.

Una delle novità più significative, come sopra richiamato, riguarda l'istituzione di un Fondo Nazionale per l'attività dei consiglieri e delle consigliere di parità, alimentato con risorse del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Pari Opportunità.

Il fondo è destinato sia a coprire le spese relative all'attività delle consigliere che a finanziare le azioni in giudizio promosse o sostenute dalle medesime.

Le risorse del fondo sono ripartite sulla base delle proposte elaborate da apposita commissione interministeriale.

Nell'intento di accrescere l'efficacia dell'azione della consigliere, e di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, è stata costituita la rete nazionale, coordinata dalla Consigliera Nazionale di Parità.

2. procedura di rinnovo della Consigliera di Parità' della Regione Toscana

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 4 giugno 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 157 del 9.7.2001, ha provveduto alla nomina della scrivente come consigliera di parità effettiva, come previsto dall'art. 2 comma 1 del D.L. 23 maggio 2000 n. 196. La sottoscritta era consigliera uscente, avendo ricoperto precedentemente tale ruolo dal novembre del 1994, in forza delle previgenti disposizioni della legge n. 125/91.

In data 4.6.2005 il primo mandato è scaduto e pertanto sono state avviate le procedure di designazione per il secondo mandato.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 3 gennaio 2006, acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale Tripartita, la scrivente è stata nuovamente designata consigliera regionale effettiva. Al momento non è ancora intervenuto il decreto Ministeriale di nomina, pertanto la scrivente opera in regime di *prorogatio*.

La consigliera supplente, assente dal settembre 2003 a seguito delle dimissioni della sig.ra Del Regno, ad oggi non è stata ancora nominata dal Ministero del Lavoro.

3. L'organizzazione dell'ufficio della Consigliera: la regolamentazione regionale della ripartizione del Fondo e della sua gestione.

La Conferenza Unificata (ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281), nella seduta del 22 novembre 2001, ha sancito tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per le pari opportunità, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane un accordo avente ad oggetto la stipula di una Convenzione Quadro sulle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parità, nonché sugli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 3 comma 1 lettere b) c) d) e) del d.lgs. n. 196/2000.

Il sopracitato art. 5 prevedeva che, entro tre mesi dalla predisposizione della Convenzione Quadro, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in conformità ai contenuti della convenzione quadro medesima, provvedesse alla stipula di

altrettante convenzioni con gli enti territoriali nel cui ambito operano le consigliere ed i consiglieri di parità.

Con decreto Dirigenziale n. 4969 del 26 settembre 2002 la Regione Toscana ha predisposto la convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dalla norma, attenendosi fedelmente, pur con gli opportuni adeguamenti, allo schema di convenzione elaborato dal Ministero, d'intesa, nella sede tecnica di confronto, con il Coordinamento delle Regioni e con l'Unione delle Province Italiane.

La convenzione territoriale è stata sottoscritta dal rappresentante della Regione Toscana assessore Paolo Benesperi e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ottobre 2002.

Secondo tale convenzione:

- 1) l'ufficio delle Consigliere di parità della Regione Toscana, effettiva e supplente, funzionalmente autonomo, è ubicato presso il Servizio Lavoro della Regione Toscana;
- 2) la Regione Toscana, per il funzionamento dell'ufficio, sulla base delle risorse disponibili, assegna n. 2 unità, individuate tra i propri dipendenti, in possesso di competenza in materia di mercato del lavoro e di pari opportunità, tenuto conto di chi abbia manifestato interesse nelle materie trattate (in caso di assenza di figure professionali idonee l'ente provvederà a programmare adeguati interventi formativi);
- 3) la Regione Toscana, tenuto conto del numero degli addetti, assegna all'ufficio la strumentazione necessaria;

Nel corso del 2002, con considerevole ritardo rispetto ai tempi prescritti dal decreto legislativo n. 196/00, il procedimento di trasferimento delle risorse si è finalmente avviato ed il decreto ministeriale di ripartizione tra le Regioni del fondo di gestione afferente gli anni 1999/2000 è stato definitivamente approvato il 24 gennaio 2002 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2002.

Alla Regione Toscana sono stati attribuiti, in forza di una ripartizione su base annua di £ 1.044.668.400, risorse per un importo totale, relativo alle due annualità **1999/2000** cumulate, di £ 2.089.336.799, pari a Euro 1.079.052,40.

La Regione, con decreto dirigenziale n. 3389 del 5 luglio 2002, ha provveduto a sua volta alla ripartizione del **fondo 1999/2000** tra regione e province toscane, destinando per le esigenze dell'ufficio della Consigliera Regionale di Parità il fondo di € **179.842,40** ed effettuando la relativa prenotazione di impegno di spesa per il bilancio gestionale dell'esercizio finanziario 2002.

Tenendo conto che tutti gli uffici delle consigliere erano in fase di avvio, la Regione ha provveduto a ripartire il fondo in dodici quote, di cui 10 alle province e 2 alla Regione, riservando pertanto alla Consigliera Regionale una quota doppia rispetto a quella delle C. Provinciali, in considerazione della più vaste competenze e funzioni della prima rispetto alle seconde.

Per quanto concerne **l'annualità 2001**, il Ministero con decreto del 24 giugno 2003 ha provveduto a destinare alla Regione Toscana il fondo di Euro 481.251,00.

La Regione, con decreto dirigenziale n. 6597 del 5.11.2003, ha provveduto a sua volta alla ripartizione del **fondo 2001** tra Regione e province toscane, destinando

per le esigenze dell'ufficio della Consigliera Regionale di Parità il fondo di € **80.208,40** ed effettuando la relativa prenotazione di impegno di spesa per il bilancio gestionale dell'esercizio finanziario 2003. E' stato adottato il precedente criterio di ripartizione tra Province e Regione, non essendosi manifestate esigenze difformi per discostarsene.

Con decisione n. 4 del 15.9.2003 la Giunta Regionale disponeva che *“ferma restando la garanzia di piena autonomia e massima capacità organizzativa dell'Ufficio delle Consigliere Regionali di parità effettiva e supplente, i Dipartimenti di volta in volta interessati svolgano ognuno l'attività di rispettiva competenza al fine di consentire e agevolare lo svolgimento dei compiti assegnati all'ufficio stesso , in particolare per quanto attiene gli oneri a carico della regione Toscana e cioè la sede , la dotazione del personale anche mediante assunzioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature, la manutenzione delle stesse e le spese postali: di individuare nel Dipartimento delle Politiche Formative e dei beni culturali presso il quale è ubicato l'ufficio della Consigliera Regionale di parità, quello preposto a porre in essere, tramite la propria competente struttura, gli atti necessari allo svolgimento dell'attività della Consigliera stessa, adottando per l'utilizzazione delle risorse trasferite ex art. 9 D.Lgs 196/00, le procedure contabili ed organizzative che risultino di volta in volta più opportune, compresi strumenti contrattuali ed aperture di credito”*.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pari Opportunità, in data 4 novembre 2004 con decreto in pari data pubblicato su Gazz. Uff. serie Gen. N. 6 del 10.1.2005, ha decretato di ripartire fra le regioni l'importo di Euro 7.230.396,60 attribuendo alla Regione Toscana, il fondo per le attività delle consigliere nella misura di Euro **540.911,80 per l'annualità 2004**.

Per l'esercizio finanziario 2004, Con decreto Dirigenziale n. 3191 del 1 giugno 2005 sono state ripartite tra le Province e la Regione le risorse del Fondo nazionale relative **all'annualità 2004**, corrisposte alla Toscana nella misura di €540.911,80, secondo il seguente criterio: una quota pari a 2/12 riservata alla Regione Toscana, per l'attività della Consigliera Regionale; una quota pari a 10/12 riservata alle province, a sua volta ripartita per l'80% in parti uguali per ciascuna provincia e per il 20% secondo i criteri adottati dal Ministero del Lavoro per la ripartizione tra le Regioni del Fondo, ovvero la distribuzione percentuale delle donne in età lavorativa, la distribuzione percentuale delle donne in cerca d'occupazione, la distribuzione percentuale di donne occupate.

Il residuo di gestione dell'anno 2004 del Fondo della Consigliera Regionale, pari a €63.359,84 è stato riportato nel capitolo di bilancio 2005.

il Decreto del Ministero del lavoro di riparto del Fondo Nazionale per l'attività delle consigliere di parità per **l'anno 2005** (pubblicato in Gazz. Uff. Serie Generale n. 49 del 28.2.2006) attribuisce alla Regione Toscana €542.990,17 ed è in corso la procedura per la sua ripartizione tra le Province.

Per **l'annualità 2005**, pertanto, cumulando il residuo di cassa con la nuova ripartizione relativa all'annualità 2004, la Consigliera ha potuto contare su un

importo complessivo di €324.335, di cui sono stati spesi €116.703. Il residuo è stato riportato a bilancio nell'anno 2006.

Quanto all'indennità per l'attività della consigliera, di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 196/00, il decreto stabilisce all'art. 3 che per le consigliere regionali di parità effettive e supplenti, ove si tratti di lavoratori autonomi o liberi professionisti, il limite massimo mensile di attività indennizzabile è di 100 ore complessive e che la misura della relativa indennità debba essere rapportata alle rispettive tariffe degli Ordini professionali o Albi di appartenenza.

Con delibera della Giunta Regionale n. 118 del 17/11/2003 è stata definita per l'anno 2001 l'indennità oraria della Consigliera regionale pari a 50,00 Euro nel limite massimo delle ore mensili stabilite dal decreto ministeriale, per le ore effettivamente prestate, da autocertificarsi da parte della Consigliera regionale stessa. Tale statuizione è stata estesa di fatto alle annualità successive.

Nel corso del 2005 la Consigliera ha percepito il conguaglio IVA e CPA sulle indennità precedentemente maturate e corrisposte in acconto ed il pagamento dell'indennità relativa all'anno 2004.

4. Organizzazione dell'ufficio : locali, personale e strumentazione

Il Servizio Lavoro della Regione ha messo a disposizione della Consigliera due ampie e confortevoli stanze, presso i locali di via S.Gallo 34/a in Firenze, dotandole della strumentazione indispensabile per il funzionamento dell'ufficio (arredi, due computers fissi ed uno portatile, cancelleria, telefoni, fax, fotocopiatrice) e, dal novembre 2004, di una sola unità di personale a tempo indeterminato. La consigliera ha implementato la strumentazione mediante l'acquisto di un computer portatile con collegamento per disco rimovibile e masterizzatore nonché di un proiettore.

L'ufficio è aperto al pubblico per cinque giorni la settimana, dalle ore 9 alle 17, per informazioni anche telefoniche e segnalazioni. La Consigliera riceve il pubblico su appuntamento.

Si dà atto della grande disponibilità e dello spirito collaborativo offerti dall'Assessorato e dal Settore Lavoro nei confronti della Consigliera nell'ambito delle sue attività e del sostegno offerto alle sue iniziative. Si rileva però che a fronte della accresciuta mole di lavoro, si richiederebbe la presenza di figure di collaboratrici/tori che possano supportare la consigliera nelle istruttorie dei casi e nell'organizzazione delle iniziative pubbliche. Purtroppo si sono riscontrate molte difficoltà nell'attribuzione di incarichi ed una preclusione alla stipula di contratti di collaborazione. Ciò rappresenta una seria criticità, che ostacola l'attività della Consigliera nel pieno raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma di attività.

5. consuntivo dell'attività svolta

a) *Organizzazione dell'ufficio della consigliera : attività di informazione e comunicazione*

La Consigliera aggiorna periodicamente mediante l'ausilio tecnico di personale regionale i contenuti del proprio sito internet, collocato nell'ambito del sito della Regione con il seguente indirizzo web:

http://www.rete.toscana.it/sett/lavoro/pariopportunita/c_parita/c_parita_menu.htm

Ivi è presente una scheda informativa sulla figura istituzionale della Consigliera, riferimenti normativi internazionali e nazionali relativi alle pari opportunità ed al lavoro femminile, materiale informativo relativo al rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende con oltre 100 dipendenti (art. 9 l. 125/91), tra cui il decreto ministeriale 17.7.1996 con tabelle allegate ed il "Vademecum alla compilazione" predisposto dal Ministero del Lavoro, Comitato Nazionale Pari Opportunità, alla cui redazione ha ampiamente contribuito la scrivente. Ivi vengono periodicamente inserite le notizie relative alle iniziative promosse dalla Consigliera o dalla medesima segnalate. E' stato pubblicato in rete l'opuscolo informativo illustrato dal designer Sergio Staino "Chi è e cosa fa la Consigliera di parità", consultabile e scaricabile dal sito.

E' presente nel sito l'indirizzario completo della rete delle consigliere regionale e provinciali di parità.

La Consigliera provvede altresì periodicamente ad inserire nel sito informazioni e notizie circa le scadenze di rilievo per le pari opportunità, i convegni, le iniziative, i seminari, i bandi, i termini di presentazione dei progetti di azione positiva ed ogni notizia utile che le pervenga e di cui trova opportuno dare diffusione.

b) L'elaborazione dati dei rapporti inoltrati dalle aziende pubbliche e private toscane con oltre 100 dipendenti.

L'art. 9 della legge 10 aprile 1991 n. 125 prevede l'obbligo per le aziende pubbliche e private con oltre 100 dipendenti ubicate (per sede legale o unità locali) in Toscana, di inoltrare alla Consigliera Regionale di Parità territorialmente competente, ogni biennio, un rapporto sulla situazione del personale distinto per genere riguardante la situazione del personale maschile e femminile "in ognuna delle professioni, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta".

Si tratta di un monitoraggio di genere attraverso il quale possono emergere i differenziali, economici e di trattamento, tra donne ed uomini sia nella fase genetica del rapporto, nello sviluppo della carriera, nella gestione dei tempi di lavoro, fino al momento espulsivo dal lavoro medesimo.

Il lavoro di elaborazione di tali dati è avvenuto in passato con la collaborazione della attualmente disciolta Agenzia Regionale per l'Impiego, che ha curato con la Consigliera la redazione e diffusione gli elaborati relativi ai bienni 92-93, 94-95, 96-97. Per il rapporto del biennio 98/99 la Consigliera ha potuto contare sulla collaborazione di personale regionale dell'Ente Toscana Lavoro, mentre per il biennio 2000/2001 la Consigliera si è avvalsa della collaborazione coordinata e

continuativa di una ricercatrice. Gli elaborati sono stati entrambi pubblicati nella collana Lavoro-Studi e Ricerche della Regione e presentati in convegni pubblici

Per l'elaborazione del rapporto del biennio 2002/2003 è stata incaricata una ricercatrice, la dr.ssa Alessandra Echtner, che ha provveduto nel corso dell'anno alla immissione, elaborazione e commento dei dati relativi ai rapporti pervenuti. La pubblicazione, anch'essa inserita nella Collana Studi e Ricerche della Regione è stata presentata pubblicamente il 4 novembre 2005 in un convegno pubblico.

Si segnala inoltre che la Consigliera della Toscana è stata riconfermata quale responsabile referente nazionale del gruppo di lavoro n. 1 dedicato alle problematiche inerenti la raccolta e l'elaborazione dei dati di cui ai rapporti biennali ex art. 9 l. n. 125/91 nell'ambito della Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 196/2000.

Tale gruppo di lavoro della rete Nazionale delle Consigliere istituito presso il Ministero e che si riunisce periodicamente ha elaborato un questionario ricognitivo, inviato alle consigliere di parità circa l'utilizzo del monitoraggio e di programmi di elaborazione. Attraverso i risultati di tale indagine, si persegue l'obiettivo di verificare l'opportunità di introdurre modifiche migliorative al Decreto Ministeriale 17.7.1996 ed al modello ivi allegato da compilare a cura delle aziende, di chiarire casi dubbi circa la sussistenza dell'obbligo e la tipologia dei soggetti obbligati e soprattutto di individuare modalità di estensione dei programmi informatici di elaborazione sperimentati ed adattabili ad ogni realtà regionale. Su sollecitazione del gruppo sono state perseguite le seguenti iniziative nazionali: 1) la creazione presso l'ufficio della consigliera Nazionale di una raccolta degli elaborati sui rapporti delle imprese prodotti dalla varie regioni; 2) la predisposizione di uno schema di modifica ed aggiornamento del decreto ministeriale 17.7.1996 e del modello allegato; 3) la proposta di un programma di imputazione ed elaborazione dati uniforme a livello nazionale, per la confrontabilità delle rilevazioni regionali ed il monitoraggio complessivo della situazione occupazionale maschile e femminile nelle aziende medio-grandi anche a livello nazionale.

Circa il punto n. 3, la rete Nazionale ha deliberato di assegnare l'incarico di elaborare il programma ad ItaliaLavoro, mediante convenzione. Il software è stato realizzato nel corso del 2005 ed è stato completato nei primi mesi del 2006. Il gruppo di lavoro ha provveduto al testaggio del programma ed alla indicazione delle modifiche e degli adeguamenti che apparivano necessari. Il cd rom del software verrà distribuito gratuitamente alle aziende in tempo utile per la prossima scadenza del Rapporto 2004/2005 (30.4.2006).

Inoltre su sollecitazione del gruppo, tra il Ministro del Lavoro e l'INPS è in corso la predisposizione di un protocollo per consentire alle consigliere regionali l'accesso semplificato agli elenchi delle imprese con oltre 100 dipendenti presenti presso l'Istituto previdenziale, al fine di poter verificare gli adempimenti all'obbligo di trasmissione.

c) Attività di verifica del rispetto della normativa antidiscriminatoria.

La Convenzione Quadro più volte sopra richiamata e la Convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Toscana prevede che al fine di assicurare un livello adeguato ed efficace all'azione dell'Ufficio delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità, tenuto conto delle esigenze dei destinatari e compatibilmente con le risorse che verranno messe a disposizione dagli enti territoriali, sia garantita la presenza della Consigliera nell'Ufficio con periodicità prestabilita, che sarà resa pubblica per consentire continuità al servizio di consulenza ed istruttoria dei casi all'azione di monitoraggio sul rispetto della normativa vigente in materia di pari opportunità;

Prevede altresì che siano adottate procedure e tempi prestabiliti per la trattazione dei casi di discriminazione, fornita risposta a tutte le segnalazioni, informati le utenti e gli utenti dell'attività svolta e dell'andamento dei casi; che sia assicurata accessibilità e trasparenza alle informazioni ed al servizio e la circolazione delle buone prassi anche attraverso la tenuta di un archivio possibilmente informatizzato dei casi e delle questioni trattate.

La Consigliera, di concerto con il Servizio Lavoro, si è adoperata affinché tali indicazioni abbiano concreta ed effettiva esecuzione.

Durante l'apertura quotidiana, dal lunedì al venerdì, per un orario che si protrae dalle 9,00 alle 17, viene offerto un servizio di prima informazione e di consulenza ed assistenza, previo appuntamento, con la Consigliera.

I casi di supposta discriminazione sono generalmente segnalati all'ufficio mediante denunce o memorandum scritti, anche attraverso e-mail.

Anche ove la segnalazione in un primo tempo sia orale, anche solo telefonica, l'utente viene invitato a redigere una denuncia per iscritto e farla pervenire alla Consigliera direttamente, per posta ordinaria, elettronica o per fax.

Spesso l'inoltro viene effettuato a cura di sindacati, associazioni, Consigliere provinciali di parità, commissioni p.o., comitati di ente o aziendali.

E' frequente il caso in cui l'attività istruttoria e gli interventi operativi abbiano impulso da notizie apparse sulla stampa o attraverso i media in genere.

E' significativo segnalare come da una migliore pubblicizzazione della figura della Consigliera di parità sia scaturita una maggiore frequenza di denunce.

Si riscontra inoltre un considerevole afflusso di denunce e richieste di intervento da parte di uomini e donne anche per problematiche che, seppure sempre connesse ad aspetti riconducibili a discriminazioni e violazioni normative, non hanno attinenza esclusivamente con il genere (ad es. il mobbing). Questo interessante e preoccupante fenomeno evidenzia da una parte la percezione positiva che si ha generalmente della figura della Consigliera: un organismo pubblico indipendente che gratuitamente e professionalmente mette a disposizione la propria competenza e può intervenire concretamente in forme anche incisive per la rimozione delle discriminazioni medesima, dall'altra l'assenza o la scarsa visibilità di figure con analoghe funzioni che possano intervenire utilmente in casi di discriminazioni in senso lato (richiamando l'art. 3 della Costituzione ed i decreti legislativi 215 e 216 del 2002, le discriminazioni razziali, religiose, legate a condizioni personali, sociali o di salute, ad orientamenti sessuali).

Tutte le segnalazioni, anche quelle che *prima facie* non appaiono pertinenti rispetto alle funzioni della consigliera, attivano in ogni caso una preliminare fase istruttoria, diretta a verificare se dai fatti segnalati emergano discriminazioni dirette o indirette basate sul sesso.

Ogni segnalazione riceve sempre una prima risposta, secondo le ipotesi di maggiore frequenza che di seguito si elencano:

- Casi che vengono presentati come discriminazioni, ma non di genere : in questa ipotesi l'utente viene informato della incompetenza per materia della consigliera ed indirizzato ove possibile ad altri soggetti od organismi competenti per la problematica segnalata, ivi compreso il difensore civico;
- Casi individuali che richiedono la trattazione a cura della consigliera provinciale di parità territorialmente competente: in questa ipotesi l'utente viene informato ed indirizzato alla consigliera di riferimento ed ove possibile messo in contatto direttamente. La consigliera provinciale viene a sua volta informata del caso ed affiancata, ove necessario, dalla Consigliera Regionale nel prosieguo della trattazione della questione.
- Casi che richiedono uno o più incontri con l'utente /utenti ed uno studio approfondito: viene fissato uno o più appuntamenti, raccolto materiale informativo e documenti, ove necessario effettuata una ricerca normativa e giurisprudenziale.

Esaurita la fase istruttoria, la trattazione dei casi di discriminazione avviene in genere secondo una procedura interna "standard", pur tenendo conto dell'assenza di norme procedurali tassative e pertanto con la necessaria elasticità ed adattabilità alla situazione concreta.

Previamente viene sottoposta alla firma dell'utente una dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy, contenuta in un modello ove si indica inoltre la tipologia del caso denunciato, da utilizzare a fini statistici.

Ove ciò si renda necessario per l'azione in giudizio e per il tentativo di conciliazione presso La Direzione Provinciale del Lavoro, l'utente viene invitato alla compilazione e sottoscrizione di una delega alla consigliera per la assistenza secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 5 d.lgs. 196/00 .

Dopo ciò, la consigliera illustra e concorda con l'utente le modalità di intervento.

Ove invece si tratti di una controversia a carattere collettivo in cui non siano identificabili i soggetti lesi, la Consigliera Regionale procede *ex officio*.

In linea generale il primo atto dell'intervento si sostanzia in una lettera, nella quale si illustra al soggetto indicato come autore del comportamento discriminatorio il ruolo e la funzione della Consigliera, si espongono succintamente le ragioni della doglianza e si invita a porre rimedio alla situazione lamentata.

Frequentemente la soluzione del caso avviene per spontanea adesione della controparte agli inviti in via bonaria.

A volte è necessario invece procedere ad un incontro diretto di chiarificazione presso l'ufficio e ad un informale tentativo di conciliazione.

Nei casi di mancata risposta o di rifiuto esplicito di addivenire ad un componimento, si rende necessaria l'attivazione della procedura di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. (presso le direzioni provinciali o regionale competenti) .

Infatti ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 196/2000, chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni e non intende avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. o dell'art. 69-bis del d.lgs. 3.2.1993 n. 29, anche tramite la consigliera di parità provinciale o regionale territorialmente competente. Ove ciò sia opportuno, quando la Consigliera di parità regionale rilevi l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori a carattere collettivo, anche quando non siano immediatamente e direttamente individuabili le lavoratrici o i lavoratori lesi dalla discriminazione, prima di promuovere l'azione in giudizio , può chiedere all'autore della discriminazione denunciata o rilevata ex officio di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite nel caso di discriminazione posto in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero in loro mancanza le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano appare idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale in copia autentica acquista forza di titolo esecutivo con decreto del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.

In caso di impossibilità di addivenire ad una conciliazione o ad una soluzione spontanea del problema e nell'ipotesi di periculum in mora, la consigliera procede alla proposizione del ricorso giudiziale, anche in via d'urgenza.

Ha pertanto facoltà di agire in giudizio ricorrendo al Tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al TAR, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.

Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto –desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni o qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.

Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo, la consigliera regionale può proporre ricorso avanti al Tribunale del lavoro o al TAR . In tali ipotesi, il giudice, nella sentenza che accerta la discriminazione sulla base del ricorso promosso autonomamente dalla consigliera, ordina all'autore del comportamento di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, se si tratta di datore di lavoro, le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nonchè la stessa consigliera regionale e stabilendo criteri anche temporali per la definizione del piano.

La consigliera può altresì proporre ricorso in via d'urgenza avanti alla magistratura del lavoro, civile o amministrativa. Il giudice adito, nei due giorni successivi convoca le parti ed assume sommarie informazioni ove ritenga sussistente la violazione, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo ordina all'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole ed adotta ogni altro comportamento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione. L'inottemperanza alla sentenza o al decreto costituisce reato ai sensi dell'art. 650 c.p.

Poichè la consigliera di parità nell'esercizio delle proprie funzioni è pubblico ufficiale, essa ha l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui venga a conoscenza.

Per quanto concerne la difesa legale della consigliera, la Convenzione Quadro prevede la predisposizione di un elenco di legali secondo le procedure da definirsi nelle convenzioni specifiche territoriali, cui si farà ricorso in caso di azione in giudizio. Tale elenco deve poter essere consultato dagli utenti. Per le azioni di cui all'art. 8 d.lgs. n. 196/00, è possibile ricorrere all'assistenza di legali liberi professionisti oppure rivolgersi, ove possibile a titolo gratuito, agli uffici legali degli enti territoriali di riferimento.

La Consigliera a tale fine ha trasmesso ai presidenti dei Consigli degli Ordini Professionali degli Avvocati di tutta la Toscana una circolare informativa sia in merito al ruolo della consigliera ed alla sua legittimazione attiva in giudizio anche come interveniente, invitando gli organismi associativi a diffondere le informazioni e a proporre agli avvocati interessati, ove in possesso di una specifica competenza in materia lavoristica e di pari opportunità, a segnalare la propria disponibilità a far parte della lista.

A tale invito hanno già risposto alcuni presidenti degli ordini professionali, dichiarando la loro piena collaborazione a dare diffusione ed informazione circa la figura della consigliera attraverso le pubblicazioni informativi degli ordini territoriali e a invitare i colleghi ad offrire la propria disponibilità.

E' in corso un positivo confronto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze per l'organizzazione di un corso di aggiornamento per avvocati in materia di diritto antidiscriminatorio.

In attesa di costituire la lista aperta, la consigliera si è avvalsa finora della assistenza legale degli avvocati che nelle singole vertenze erano già stati incaricati dai soggetti interessati alla controversia (sindacati ed associazioni, gruppi di lavoratori) o di legali del libero foro, già esperti in materia di lavoro femminile e disponibili a non chiedere anticipazioni di spesa. A sua volta la Consigliera Regionale, avvalendosi della propria abilitazione professionale al patrocinio anche presso le Magistrature Superiori, si è resa disponibile più volte personalmente e gratuitamente alla assistenza e difesa processuale delle Consigliere Provinciali e delle lavoratrici o lavoratori da esse assistite/i, anche avanti la Corte di Cassazione.

d) *tipologia dei casi affrontati*

Nel corso del suo mandato, la Consigliera ha affrontato una casistica assai varia, della quale è difficile dare una dimensione statistica .

Il fenomeno, quale è la discriminazione di genere, è poco studiato e soprattutto ancora fortemente sommerso.

Basta ricordare a questo proposito che anche il Servizio Ispettivo del Lavoro presso la Direzione Regionale ha molta difficoltà a reperire dati in materia, per quanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali periodicamente tenti di effettuare monitoraggi in tale direzione.

Si ribadisce pertanto che i dati raccolti sono solo il consuntivo di un'attività annuale, hanno un valore puramente indicativo e non vogliono né possono essere la fotografia di una realtà sicuramente più complessa, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

e) *discriminazioni indirette a carattere collettivo:*

- 1) Per un caso, segnalato da alcuni sindacati del settore bancario, di mancata applicazione degli automatismi contrattuali in caso di assenza facoltativa per maternità, la consigliera ha collaborato alla predisposizione dell'azione giudiziale collettiva ed ha firmato due ricorsi unitamente ai due gruppi di ricorrenti. Le cause pendono dinanzi al Tribunale di Prato dinanzi al medesimo magistrato. Dopo la prima udienza di trattazione le due procedure sono state riunite. La consigliera, su richiesta del Giudice, ha predisposto la documentazione statistica necessaria per invocare l'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 4 l. 125/91 (rapporti biennali per gli anni cui la controversia fa riferimento).
- 2) Un caso di denunciate molestie sessuali e mobbing riguardanti un gruppo di lavoratrici presso una Camera di Commercio territoriale, istruito dalla Consigliera Provinciale di Pistoia, dopo l'espletamento del procedimento conciliativo ex art. 8 del d.lgs. n. 196/00 con la convocazione del rappresentate della CCIAA e dei rappresentanti sindacali, è stato definito mediante attuazione nel corso del 2005 della proposta conciliativa avanzata dalla consigliera (corso di formazione, codice antimolestie).
- 3) È stato definito con una conciliazione un caso di discriminazione collettiva sollevato dalle Consigliere di Parità della Provincia di Massa Carrara in relazione ad un bando di concorso per agenti di polizia municipale del Comune di Carrara, nel quale veniva previsto quale requisito di ammissione il possesso al momento della domanda della patente di guida A. il Comune si è impegnato ad introdurre misure preventive al fine di evitare comportamenti potenzialmente discriminatori ed istituire idonei interventi formativi al fine di superare lo squilibrio di partenza tra candidati e candidate.
- 4) è in corso l'istruttoria per un caso di discriminazione collettiva nel trattamento previdenziale lamentata da dipendenti della Agenzia delle Entrate. Della questione giuridica, di difficile soluzione e necessitante di un intervento legislativo, è stata interessata anche la Consigliera Nazionale.

5) Discriminazione nell'accesso al lavoro in fase preselettiva (con segnalazione del caso all'autorità giudiziaria penale) da parte di società di selezione del personale; la denuncia alla Procura della Repubblica da parte della Consigliera Regionale ha dato luogo ad un'indagine penale che si è conclusa con la richiesta e la emissione di 12 decreti penali di condanna per violazione dell'art. 16 legge n. 903/77 (discriminazione di genere nell'accesso al lavoro) nei confronti dei datori di lavoro che avevano richiesto personale con modalità discriminatorie e dell'art. 4 d.lgs. 276/03 nei confronti della società di selezione (per esercizio abusivo dell'attività di intermediazione), provvedimenti dei quali 3 sono stati opposti, dando luogo all'apertura di altrettanti giudizi penali dibattimentali, ancora in corso.

e) *Assistenza e consulenza in relazione a controversie individuali.*

Anche nelle controversie relative a discriminazioni individuali, di competenza delle consigliere di parità provinciali territorialmente interessate, la Consigliera Regionale si è trovata più volte, come in passato, ad intervenire in accordo con le colleghe provinciali in funzione di integrazione e sostegno.

Inoltre la Consigliera Regionale ha garantito alle consigliere provinciali che lo hanno richiesto assistenza, rappresentanza e consulenza giuridico-processuale nelle vertenze individuali dalle medesime seguite.

Si indica qui di seguito una sintesi della casistica più significativa affrontata:

- 1) dimissioni in gravidanza non convalidate presso il Servizio Ispettivo del Lavoro (ipotesi regolata dalla legge n. 53/2000 anteriormente al testo unico n. 151/2001): per la fattispecie il giudizio presso il Tribunale di Firenze, nel quale la Consigliera Provinciale affianca la ricorrente contro una società di grande distribuzione, è stato definito con sentenza di accoglimento. L'azienda è ricorsa in appello.
- 2) Dimissioni in gravidanza non convalidate (in vigore del d.lgs. 151/01): nel giudizio promosso da una lavoratrice nei confronti di una società di servizi, nel quale la Consigliera è intervenuta ad adiuvandum, è stato definito con sentenza di accoglimento del ricorso;
- 3) tre casi di molestie sessuali sul luogo di lavoro, trattati con ricorso di lavoro e come difensori di parte civile e di parte offesa in sede penale; per un caso è intervenuta la sentenza di condanna del datore di lavoro, confermata in appello, per violenza sessuale, con pagamento del risarcimento del danno biologico e morale nei confronti della lavoratrice costituita parte civile. La causa di lavoro, promossa dalla lavoratrice e dalla Consigliera per l'accertamento della giusta causa delle dimissioni è stata conciliata in sede giudiziale. Per gli altri si attende l'udienza preliminare dinanzi al GIP. Le altre due vertenze sono in istruttoria presso la Procura della Repubblica di Firenze.
- 4) Un caso di discriminazione indiretta lamentato da una lavoratrice a part time dipendente da società multinazionale di distribuzione, a seguito dell'illegittimo riproporzionamento del periodo di comporto per malattia e conseguente licenziamento, è stato definito con una vantaggiosa conciliazione.

- 5) Tre casi di mancata concessione di part-time ed altre forme di flessibilità di orario o trasferimenti a lavoratrici con carichi familiari o portatrici di invalidità o handicap, presso ASL, Enti locale e datori di lavoro privati.
- 6) Mancato rinnovo di contratto a tempo determinato per ragioni connesse alla gravidanza da parte di una pubblica amministrazione.
- 7) mancata adibizione di lavoratrice madre alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti al rientro dalla maternità da parte di un'ASL;

f) *Assistenza e consulenza nei confronti dei Comitati di Ente per le pari opportunità*

La Consigliera Regionale, nella convinzione che i Comitati d'Ente pari opportunità siano un importante strumento di promozione di politiche di pari opportunità per il personale delle Pubbliche amministrazioni e delle grandi aziende partecipate, ha organizzato in collaborazione con il Comitato di Ente della Regione Toscana in data 12.12.2005 il secondo Forum dei Comitati di Ente Pari Opportunità della Toscana, curando l'organizzazione della giornata seminariale e raccogliendo l'indirizzo per la costituzione della Rete .

Ha partecipato unitamente ai membri del Comitato d'Ente della Regione Toscana al progetto di partenariato con la regione dell'Assia (D) ed al relativo seminario transnazionale.

g) *Partecipazione in qualità di membro effettivo di organismi collegiali .*

La Consigliera regionale di parità partecipa regolarmente in qualità di membro effettivo alle riunioni della Commissione Regionale Tripartita, nonché ai gruppi di lavoro tecnici istituiti in relazione alla normativa regionale di attuazione del D.Lgs. n. 276/03.

E' membro effettivo nel Comitato di Coordinamento previsto dal Sistema Regionale delle Competenze ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 19 aprile 2004 n. 347.

Partecipa altresì alle sessioni del Comitato di Sorveglianza Obiettivo 3, e come membro consultivo del Comitato di Sorveglianza Obiettivo 2.

”.

g) *Partecipazione a convegni e seminari.*

14.01.2005 in Livorno partecipazione come relatrice nel convegno su “Pari opportunità e lavoro femminile” organizzato dalla Regione Toscana ;

28/29.01.2005 in Bruxelles partecipazione al meeting transnazionale progetto TAGS Transnational Actions against Stereotypes;

8.03.2005 in Firenze: promozione e presentazione mostra fotografica “Donne: storie e progetti”, catalogo e calendario celebrativo delle festa della donna, foto di Monika Bulaj allestimento ed edizione F.lli Alinari Spa.

19.04.2005 in Firenze, partecipazione in qualità di relatrice al meeting transnazionale con rappresentanti dell' Assia e della regione Toscana nell'ambito di un progetto di scambio sulle pari opportunità nella Pubblica Amministrazione;

22.04.2005 in Firenze partecipazione quale relatrice nel convegno "Discriminazioni, valorizzazione delle differenze, politiche attive del lavoro" promosso dalla Consigliera di parità della Provincia di Firenze;

13-14.05.2005 in San Sebastian (Spagna) partecipazione come partner al meeting transnazionale del progetto europeo TAGS ;

20.06.05 in Firenze partecipazione come relatrice in convegno "Azioni positive per la conciliazione";

24.06.2005 in Rapolano Terme (Siena), partecipazione come relatrice nel convegno "Donne e lavoro tra precarietà e sviluppo" organizzato da Consigliera di parità e Provincia di Siena

14.07.2005 in Firenze partecipazione come relatrice in Convegno "Spazi Bimbo e nuova impresa femminile" organizzato da centro Studi Turistici, APT e Provincia di Firenze .

8.9.10.05 in Firenze partecipazione a meeting transnazionale progetto europeo TAGS.

3.11.2005 relatrice nel convegno "Azioni Positive" in Firenze organizzato da Consigliera regionale e Comitato Nazionale Pari Opportunità;

4.11.2005 : relatrice nel convegno : "Pari opportunità, rapporto della aziende medio-grandi toscane 2003.2004" in occasione della presentazione della relativa ricerca.

12.12.2005: relatrice nel convegno in Firenze "Forum CPO, i Comitati Pari Opportunità della Toscana si incontrano".

6. Ricerche e pubblicazioni

La consigliera ha ritenuto opportuno svolgere un'attività di comunicazione e sensibilizzazione in ordine ai progetti di pari opportunità (variamente finanziati) realizzati nella regione Toscana ed alla loro ricaduta sul territorio. A tale fine è stata promossa e curata la predisposizione di un reportage fotografico illustrativo di tali progetti e delle donne che ne sono state protagoniste, realizzato dalla nota fotografa free lance Monika Bulaj. La fotografa ha altresì predisposto i testi di commento per un libro-catalogo, illustrato con le foto e di un calendario celebrativo dell'8 marzo, festa della donna, editi da Fratelli Alinari spa.

In data 8.03.2005 in Firenze presso la Limonaia di palazzo Medici Riccardi, con la collaborazione della Provincia e del Comune di Firenze, è stata inaugurata la mostra fotografica "Donne: storie e progetti" (allestimento ed edizione F.lli Alinari Spa), e distribuito il catalogo ed il calendario celebrativo delle festa della donna.

La mostra è stata altresì esposta il 25 aprile in occasione dell'inaugurazione della sala espositiva presso la Camera del lavoro Metropolitana di Firenze, il 19 maggio presso il nuovo Poliambulatorio di Borgo S.Lorenzo in occasione della sua inaugurazione

nonché il 8 ottobre 2005, in occasione della Fiera di Scandicci, a cura della Commissione Pari Opportunità del Comune.

La consigliera ha altresì curato la pubblicazione della ricerca avente ad oggetto l'elaborazione ed il commento dei dati trasmessi mediante i rapporti biennali dalle aziende toscane con oltre 100 dipendenti per il biennio 2002/03 nella collana "Studi e Ricerche" edizioni Plus Università di Pisa, presentandola pubblicamente il 4.11.2005. La pubblicazione è stata inviata altresì alle aziende che hanno trasmesso i rapporti, al fine di "restituire" i dati commentati e di sensibilizzare l'imprenditoria toscana circa i temi delle pari opportunità nel rapporto di lavoro.

La consigliera ha promosso e coordinato la pubblicazione della monografia "La Consigliera di parità ed il giudizio antidiscriminatorio" a cura di Calvanelli e Candidi Tommasi edita da FrancoAngeli, redigendone le note introduttive e presentandola in convegno pubblico il 13 giugno 2005 presso la provincia di Firenze. La pubblicazione risponde all'esigenza di colmare una lacuna (manca totalmente la letteratura specifica in tema) e viene utilizzata per informare più puntualmente soprattutto gli operatori del diritto circa gli aspetti processuali della normativa in materia di pari opportunità e dare visibilità ai precedenti giurisprudenziali, in specie locale in materia, spesso inediti.

7. attività formativa

La consigliera ha svolto moduli formativi dedicati alle pari opportunità e le politiche di genere nell'ambito del progetto "Nuova Impresa femminile e spazio bimbo", nonché nell'ambito del corso di aggiornamento per il personale del Comune di Firenze, delle agenzie turistiche e nell'ambito di corsi IFTS.

Ha svolto un modulo relativo al diritto antidiscriminatorio nel corso per sindacalisti promosso dalla Consigliera di parità della provincia di Pisa.

8. azioni positive.

La consigliera ha partecipato al progetto "Nuova Impresa femminile e spazi bimbo" promosso dal centro Studi Turistici (partner il Comune di Firenze e l'APT), sulla creazione di una nuova figura professionale di "responsabile dell'accoglienza dei bambini" nelle strutture turistico-congressuali, in relazione al bando Provincia di Firenze FSE Ob 3 Misura E1, approvato nell'anno 2004 ed ha svolto due moduli formativi nell'ambito del progetto.

Ha partecipato come partner al progetto europeo TAGS- Transnational actions against gender stereotypes" promosso da EARLALLE finanziato da DG Employment and Social Affairs and Equal Opportunities ed ha partecipato ai meetings transnazionali tenutisi in Bruxelles, in San Sebastian (Spagna), Firenze, Vidin (Bulgaria). E' stata incaricata dalla associazione capofila di curare la disseminazione dei risultati, mediante interventi di sensibilizzazione presso le scuole medie superiori,

di pubblicazione delle raccolte di progetti e buone prassi contro gli stereotipi di genere, di realizzazione di uno spettacolo teatrale.

In tale prospettiva è iniziato un progetto pilota di sensibilizzazione presso un liceo linguistico fiorentino con il coinvolgimento degli insegnanti, al fine di realizzare un percorso di approfondimento degli aspetti della differenza di genere con realizzazione finale di un video da parte dei ragazzi coinvolti.

La pubblicazione della raccolta di progetti e buone prassi raccolti in Italia, Spagna e Bulgaria è stata realizzata in italiano ed inglese ed è in corso di diffusione unitamente alle linee guida ed al format elaborati dal progetto TAGS.

Alla fine del 2005 per iniziativa della consigliera è stato altresì ideato a cura del Coro Drammatico Renato Condoleo uno spettacolo teatrale, "Processo ad Artemisia", nato da un'idea della consigliera medesima, che partendo dalla rielaborazione e rappresentazione scenica degli atti processuali originali del processo per lo stupro della pittrice seicentesca Artemisia Gentileschi, descrive e destruttura gli stereotipi ed i pregiudizi di genere anche giudiziari legati alla libertà sessuale della donna.

La consigliera rappresenta la Regione Toscana nell'ambito del progetto "The differences game" proposto da EARLALL, partecipando ai relativi meetings transnazionali.

Ha partecipato in qualità di esperta al nucleo di valutazione per i progetti di cui al POR regionale Servizio Lavoro misure D3 ed E1-2.

Ha collaborato alla progettazione del modulo professionalizzante " Politiche sociali europee e lotta contro la discriminazione" promosso dall'Università di Firenze, facoltà di Giurisprudenza, per la formazione della figura professionale riconosciuta dalla regione Toscana di "tecnico-esperto nel settore della tutela antidiscriminatoria", garantendo il proprio partenariato e l'accoglienza di stagisti/e. Il progetto è stato approvato dalla Regione Toscana ed è in corso di svolgimento (termine aprile 2007).

Ha partecipato ai tavoli di partenariato locale del progetto Leonardo "Metoim".

9.collaborazione con la Direzione Regionale del Lavoro .

La consigliera mantiene continuamente rapporti di collaborazione e scambio di informazioni e buone prassi con la Direzione Regionale del Lavoro e con il Servizio Ispettivo, sia in relazione ai controlli degli adempimenti di cui all'art. 9 l. 125/91 (obbligo di trasmissione del rapporto biennale) sia per quanto concerne la tutela antidiscriminatoria. In tale ultima prospettiva la consigliera ha richiesto ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 196/00 l'intervento ispettivo in relazione ad un caso di discriminazione collettiva nella fase di preselezione e di intermediazione non autorizzata di manodopera.

10. partecipazione alla rete nazionale delle consigliere di parità'

L'art. del decreto legislativo n. 196 del 2000 prevede che le Consigliere ed i Consiglieri di parità, regionali e provinciali, siano coordinati in una rete nazionale, presieduta dalla Consigliera Nazionale, al fine di diffondere informazione e buone prassi e promuovere iniziative comuni.

Le consigliere sono divise in gruppi di lavoro tematici che si incontrano mensilmente. La Consigliera Regionale della Toscana è referente e coordinatrice del gruppo dedicato all'art. 9 legge n. 125/91 (rapporti delle imprese e monitoraggio di genere). Il gruppo, come più sopra precisato, ha collaborato alla predisposizione del software per le imprese per la compilazione del rapporto biennale realizzato da Italialavoro.

11. rete delle consigliere toscane

Le consigliere della Toscana hanno spontaneamente costituito una rete regionale, coordinata dalla Consigliera Regionale, a fini di scambio di informazioni, buone pratiche, esperienze, nel rispetto della reciproca autonomia.

La rete si riunisce periodicamente. In tali occasioni l'ufficio della Consigliera Regionale predispone materiale informativo, propone metodologie comuni, raccoglie informazioni e notizie da inserire nel sito web, organizza incontri con esperti/e.

Per implementare la circolazione di notizie sulle pari opportunità e per dare maggiore visibilità alla figura della Consigliera, la medesima ha aderito come partner referente della rete regionale di consigliere alla rete "www. Rete di donne toscane".

Conclusione.

La Consigliera ritiene di avere, con la presente relazione, ottemperato al disposto legislativo, dando atto di un'attività ampia ed articolata, nella quale è stato profuso sotto il profilo personale e professionale, il massimo impegno.

Si augura, con la piena applicazione della normativa vigente relativamente alla strumentazione ed alle risorse, ed soprattutto con la implementazione delle risorse umane cui fare affidamento, di poter ulteriormente accrescere la propria attività per il futuro, al fine di dare il proprio contributo a veder realizzato il disposto legislativo volto a promuovere l'occupazione femminile e prevenire e contrastare le discriminazioni di genere.

Firenze, 30.03.2006

La Consigliera Regionale di Parità della Toscana
Avv. Marina Capponi